

Regolamento per la gestione della Zona Turistica di Pesca "Agogna" di Gozzano da salto a monte S.P. 111 a S.P. 33

In tale tratto dovranno essere rispettate, oltre ovviamente quelle previste dalla vigente normativa, le seguenti prescrizioni:

1. La quota di catture per ogni permesso è di 5 capi di salmonidi.
2. Ogni cattura trattenuta di salmonidi va indelebilmente segnata prima di reimmettere la lenza in acqua.
3. È obbligatorio, per un eventuale controllo, detenere il pescato in vista e separato da quello di altri pescatori.
4. Ai fini di quantità, misura minima e periodo di divieto vengono considerati tutti i pesci di cui il pescatore è in possesso all'atto del controllo.
5. La pesca deve essere interrotta dopo il raggiungimento della quota di salmonidi.
6. I salmonidi in misura non possono essere rilasciati.
7. E' consentita una sola canna, vietate la pesca notturna, la pasturazione e la detenzione di larve di mosca.
8. Ogni pescatore, ha il dovere di prestarsi al controllo, da parte degli addetti alla sorveglianza, dei documenti, degli attrezzi e di ogni mezzo atto a contenere pesci o esche.

Modalità d'accesso:

l'esercizio della pesca sarà consentito esclusivamente ai soci Canne Iridate Gozzano o di altre ad essa collegate previo conseguimento di specifici permessi giornalieri. Qualora non si fosse in possesso del tesserino, è possibile ritirarla presso i punti distribuzione (al costo di €2) contestualmente al permesso.

Costo permessi giornalieri:

€20 adulti

€15 minori di 14 anni

I permessi saranno reperibili presso:

Pesca Sport Crana Marco Corso XXV Aprile 131 Gozzano

I permessi saranno, inoltre, reperibili anche nei giorni festivi presso:

- Bar Sport, Via S. Antonio, 4, 28010 Briga Novarese NO

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute sul presente permesso o sul regolamento per la gestione della zona turistica della provincia di Novara, i Soci sono tenuti a versare, a norma dell'Art.1382 del Cod. Civile, €50,00 a titolo di liquidazione forfettaria indipendentemente dal danno effettivamente compiuto e dalla prova di esso, rinunciando espressamente ad ogni facoltà di indagine ed eventuali eccezioni comunque connesse con le disposizioni di cui all'Art. 1384 del Cod. Civile.

Per ogni infrazione amministrativa a leggi e regolamenti regionali la liquidazione forfettaria del danno sarà pari alla sanzione di legge. In caso di recidiva, gli importi di cui sopra saranno raddoppiati. In caso di trasgressioni particolarmente gravi, gli organismi direttivi delle associazioni si riservano inoltre di assumere le sanzioni disciplinari previste dall'Organo Direttivo. Coloro i quali eserciteranno la pesca senza aver ottenuto l'iscrizione e relativa autorizzazione incorreranno nelle sanzioni indicate nell'Art. 26 della L.R. 29/12/06 n.37 e nel reato di furto (Art.624 C.P.).